UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

D.R. n. 1836

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019 e pubblicato nel supplemento della G.U. n. 46 del 23.02.2019.

VISTO il D.P.C.M. del 03/08/2011 e ss.mm.ii., concernente "l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/06/2020, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la Gestione e l'Uso delle autovetture di proprietà/locazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro",

DECRETA

è emanato il "*Regolamento per la Gestione e l'Uso delle autovetture di proprietà/locazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*", alla presente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Bari, 15 luglio 2020

f.to IL RETTORE
Stefano Bronzini

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

"REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ/LOCAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

ART. 1

Alla guida delle autovetture di proprietà/locazione dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" sono addetti i dipendenti dell'Amministrazione universitaria con qualifica tecnica o specifica di autista; la guida dei predetti autoveicoli è pertanto vietata alle persone non autorizzate che, in caso, inosservanza rispondono in proprio sia degli eventuali danni provocati all'Amministrazione e ai terzi che sotto l'aspetto disciplinare.

ART. 2

Nei casi di comprovata necessità di mancanza o di insufficienza di personale di cui all'articolo 1 o di urgenza, per lo svolgimento di attività fuori sede, la conduzione degli automezzi può essere affidata, con il consenso degli interessati, anche ad altri dipendenti dell'Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale su richiesta del Direttore di Direzione; tali dipendenti devono essere in possesso di patente di guida rilasciata dal competente Ufficio territoriale della motorizzazione civile di categoria B) o superiore.

ART. 3

L'utilizzazione degli autoveicoli in questione è ammessa esclusivamente per motivi di servizio. Rientrano nei motivi di servizio tutte quelle finalità dirette ad agevolare gli spostamenti, ad assicurare prontezza di intervento e riduzione di tempi di percorrenza non consentiti da altri mezzi di circolazione.

ART. 4

Gli autisti o coloro che svolgono tali funzioni, sono responsabili della gestione dell'autovettura assegnata e devono tempestivamente e scrupolosamente effettuare tute le annotazioni prescritte nelle varie parti del "libretto matricolare per autoveicolo" e ne rispondono personalmente in caso di omissione.

ART. 5

I rifornimenti periodici di carburante e dei lubrificanti devono essere effettuati attraverso buoni di prelevamento/card rilasciati dagli Uffici competenti.

ART. 6

Gli autisti delle singole autovetture sono tenuti a riferire periodicamente sullo stato di efficienza degli automezzi e ad avanzare proposte di eventuali interventi manutentivi al Responsabile dell'Ufficio che gestisce il parco auto.

ART. 7

Il Responsabile del parco automezzi ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere gli automezzi nel migliore stato di conservazione e di efficienza possibile per prevenire eventuali guasti o inconvenienti nel funzionamento. Egli deve, pertanto, aver cura di far effettuare periodiche verifiche attinenti alla manutenzione ordinaria delle autovetture.

Staff **Logistica e procedimenti speciali**
Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714201 • fax (+39) 080 57144877
francesco.franciosa@uniba.it
www.uniba.it

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

ART. 8

Ogni guasto o incidente delle autovetture imputabile al conducente, non dipendente quindi dal difetto di fabbricazione, da cause di forza maggiore o da responsabilità di terzi, potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari/patrimoniali nei confronti dello stesso.

ART. 9

Almeno una volta l'anno, ed ogni volta che la percorrenza raggiunge i limiti stabiliti dalle norme tecniche della casa costruttrice, gli autisti dovranno segnalare al Responsabile dell'Ufficio che gestisce il parco auto la necessità di provvedere alla revisione generale dell'autoveicolo.

ART. I0

Gli addetti alla guida degli automezzi sono responsabili verso l'amministrazione universitaria delle inadempienze alle vigenti norme del T.U. per la circolazione stradale.

ART. 11

In caso di incidente l'addetto alla guida dovrà, se possibile, far verbalizzare l'incidente da un vigile urbano o da un agente di pubblica sicurezza. Sarà cura del Responsabile del servizio interessare sollecitamente gli uffici competenti per l'inoltro alla Società assicuratrice della denuncia cautelativa.

ART. 12

In caso di furto dell'automezzo o di parte degli accessori dello stesso l'autista dovrà provvedere all'inoltro immediato della denuncia alle Autorità di Pubblica sicurezza. e quindi segnalare con tempestività l'accaduto al Responsabile che interesserà gli uffici competenti per la pratica di indennizzo nei confronti della Società assicuratrice.

ART. 13

Tutte le autovetture di servizio, ad utilizzo effettuato, dovranno obbligatoriamente essere parcheggiate negli appositi spazi ad esse riservati nella sede dell'Università degli Studi di Bari."

F.to IL RETTORE
Stefano Bronzini

Staff **Logistica e procedimenti speciali**
Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714201 • fax (+39) 080 57144877
francesco.franciosa@uniba.it
www.uniba.it